

## AUTONOMIA PROFESSIONALE DEL CONSULENTE E GARANZIE DEL CONTRADDITTORIO\*

di  
Stefano Mariani

*Psicologo Psicoterapeuta  
Resp. Settore Clinico CEIPA,  
Socio Ordinario AIPG  
Socio Ordinario AIR*

*\*Newsletter AIPG n° 11, anno 2002*

Appare evidente che un concetto complesso come quello di “autonomia”, rischia di dare luogo ad innumerevoli e contraddittorie interpretazioni soprattutto quando, come nel nostro caso, l’analisi di tale concetto non può prescindere dai fattori correnti che qualificano il legame esistente tra specificità professionali molto diverse tra loro. Ci riferiamo, da una parte, ai rapporti tra la figura dell’avvocato e quella del consulente, nel caso in cui sia richiesta una prestazione tecnica non disposta dal Giudice ma eseguita su incarico di una delle parti a tutela dei propri interessi, e dall’altra, alla relazione tra Giudice e CTU o perito quando, per cogliere aspetti rilevanti ai fini del provvedimento giudiziale, il magistrato si avvale di pareri tecnici specialistici che sostengano in modo coerente ed efficace il percorso d’interpretazione ed applicazione della legge. I legami di cui parliamo, spesso, non si configurano come il frutto di una convergenza spontanea, conseguenza di un originario investimento reciproco, quanto piuttosto come un mutuo rapporto, in ogni caso intenso, che trae le proprie origini dalle stesse esigenze di *conoscenza* riferibili ad un campo di applicazione notevolmente articolato e complesso. Questa complessità proviene dalla necessità di conciliare approcci strutturalmente dissimili, attivati dalla macchina giuridica, nell’intento di giungere ad una definizione unitaria dei fatti osservati.

E’ sufficiente pensare alla maniera opposta di concepire la *realtà* da parte dell’approccio giuridico rispetto a quello psicologico per intendere quanto è accidentato il terreno del confronto e della convergenza e, di conseguenza, come si amplificano tali difficoltà d’incontro nel momento in cui l’idea, giustamente perseguita, è quella che proprio nel mantenimento dell’autonomia di ogni professionalità, esiste la migliore garanzia di attendibilità e scientificità dei risultati conseguiti.

La giurisprudenza, infatti, osserva e valuta delle situazioni alla luce di un sistema logico strettamente determinato che stabilisce l’esistenza o l’inesistenza di alcuni presupposti che giustifichino l’azione giuridica e di applicazione della legge, a seconda che tali eventi degni di attenzione siano evidenziati o meno nei codici. Ne deriva, quindi, una realtà indubbiamente strutturata, rigorosa, capace di rispondere a delle esigenze interne alla stessa logica giuridica, ma che identifica quello che esiste con quello che è tradotto in un *articolo* o in un *comma* di legge.

Al contrario, la psicologia, si propone di rappresentare una realtà certamente più sfumata e meno definita, caratterizzata da elementi che variano di portata, significato ed intensità secondo il rapporto che questi stessi elementi assumono rispetto ad altre variabili non sempre palesi ma, al contrario, il più delle volte *invisibili* ad un’osservazione superficiale. Il modo di dimostrare se qualcosa *esiste* o *non esiste* e in che termini si manifesta, segue, quindi, percorsi logico-scientifici completamente divergenti da quelli giuridici.

Se per la dimensione giuridica, infatti, l’accertamento della *verità*, e quindi la possibilità di stabilire che cosa è *consentito* o *proibito* a norma di legge diventa una priorità, per l’ambito psicologico l’importanza si sposta sulla necessità di comprendere come funziona un sistema di fattori complessi in dipendenza tra loro, senza un impianto preordinato di misura.

Facciamo ora un passo indietro.

Possiamo collocare il termine *autonomia* all'interno del binomio autonomia-eteronomia, espressioni che indicano "rispettivamente la condizione di chi ha la norma del proprio comportamento in se o in altro".<sup>1</sup> Per poter realizzare una reale condizione di *autonomia professionale*, quindi, sarà necessario interiorizzare le norme che regolano la propria condotta tecnico-scientifica. Dato per scontato che ogni azione intrapresa in nome di qualunque professionalità deve comunque compiersi all'interno del rispetto per la legge, possiamo affermare che i soli vincoli capaci di garantire una condizione di *autonomia* per lo psicologo che opera in campo giuridico, sono rappresentati, da una parte, dalla *fedeltà* al modello teorico al quale egli deve fare riferimento e, dall'altra, ai principi che danno corpo al proprio Codice Deontologico. Questa posizione è ben chiarita dall'articolo 6 del Codice Deontologico degli Psicologi quando afferma che lo "Psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale" anche nella collaborazione con professionisti di altre discipline. Il presupposto è comunque il rispetto per le competenze altrui.

Parliamo, in altre parole, di quegli aspetti che conferiscono una solida identità che sia scientifica ed etica allo stesso tempo.

E' a questo proposito che si configura in modo rilevante una problematica che, se non compresa con chiarezza di vedute, rischia di livellare le posizioni di differenti professionalità su un medesimo piano: ci riferiamo alla questione del metodo, e quindi, alle strategie impiegate da una scienza per il raggiungimento di un obiettivo. Il metodo, infatti, sembra rappresentare il risultato della sintesi tra il proprio modello scientifico-teorico con il proprio modello etico-deontologico.

La scienza psicologica, soprattutto quando incontra il campo giuridico, per conservare un'autentica autonomia e metodologia di intervento deve necessariamente tenere separato l'accertamento della verità dalla necessità di valutare scientificamente un'altra "verità", quella dei processi psicologici osservati. Il lavoro dello psicologo-forense, quindi, si colloca in una dimensione di sostanziale "sospensione del giudizio" pur conservandone intatte le funzioni, *indifferente* alla verità dei fatti ed estranea alla logica di una qualsiasi "morale". In ogni caso, come detto, diventa imprescindibile un saldo ancoramento al metodo e alla scientifica obiettività degli strumenti che utilizza. Il rischio per lo psicologo, altrimenti, diventerebbe quello di colludere con un contesto, quello giuridico, che traduce degli atti alla luce di norme e leggi che stabiliscono regole di comportamento (art. 7 C.D.; art.4 Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense).

Parliamo, in altre parole, della necessità di assumere un atteggiamento estraneo alla logica decisionale (art.4 C.D.), anche se va in ogni caso mantenuta ben presente la consapevolezza che ogni valutazione emessa potrà incidere sulle decisioni del Giudice e che, quindi, potrà influenzare direttamente la vita delle persone coinvolte nei fatti per i quali si procede (art. 1 Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense).

Alla luce di quanto esposto, accenniamo molto brevemente a quelle situazioni che vedono in concreto coinvolti gli psicologi che operano nell'ambito giuridico. Come detto, ci riferiamo ai rapporti tra Giudice e Perito o CTU da una parte, e avvocato e CTP dall'altra.

Nel primo caso, in base agli articoli 220 e 221 c.p.p. e art. 61 del c.p.c. il Giudice ha facoltà di nominare rispettivamente un Perito o un CTU qualora ritenesse opportuno eseguire valutazioni più dettagliate e specifiche rispetto i fatti posti sotto osservazione. In questo caso il perito o il CTU diventano gli ausiliari del giudice anche se il loro parere, teoricamente, non vincola in alcun modo le decisioni dello stesso Giudice (art. 4 - Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense). In realtà se il Giudice, non esperto nella specifica materia, decide di avvalersi della competenza professionale di un tecnico lo fa in relazione alla necessità di avere parametri più attendibili entro i quali collocare la propria deliberazione. Anche se, di fatto, la normativa giuridica svincola, in termini decisionali, la figura del perito o del CTU da quella del Giudice, c'è qualcosa di profondo che lega strettamente le conclusioni dell'uno alle decisioni dell'altro. La dimensione dell'autonomia, quindi, viene realizzata se il perito o il CTU si rendono consapevoli di quanto

---

<sup>1</sup> Umberto Galimberti, *Dizionario di Psicologia*, UTET, 1992 Torino

l'aspettativa di una figura importante ed influente come quella del Giudice ha il potere di interferire nelle proprie valutazioni e conclusioni peritali.

In questo caso, due "destini" legati da uno stesso scopo, tuttavia, non giustificano l'attivazione di quel processo attraverso il quale l'esperto psicologo comincia ad assimilare i tratti "decisionali" delle funzioni giudicanti, modellandosi su di esse.

Un aspetto ulteriore: anche se la prestazione dell'ufficio di perito è obbligatoria, le Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense all'art. 3 sottolineano come lo psicologo forense debba comunque adoperarsi "affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere" e non accettando di "offrire prestazioni in materia in cui non sia preparato", circostanza, quest'ultima, per la quale può essere richiesto al Giudice di conferire l'incarico ad altri.

Nel secondo caso, passando ad analizzare il rapporto CTP-avvocato, ci troviamo di fronte ad una situazione sicuramente più complessa. Quando compare il termine "di parte", infatti, i parametri da tenere in considerazione nella riflessione che coinvolge il concetto di autonomia si moltiplicano, visto che entra in gioco il rapporto con gli avvocati, con il proprio assistito e con le aspettative che questi, in maniera più o meno evidente, palesano all'interno della CTU o della perizia. Anche se la Corte costituzionale ha istituzionalizzato l'equiparazione tra le figure dell'avvocato difensore e quella del CTP nell'ottica della piena realizzazione di quello che è il diritto alla difesa, il problema dell'autonomia del consulente di parte si colloca in un campo delicato che deve vedere conciliati gli "interessi" di chi conferisce un mandato con una condotta che risponda ad una coerenza professionale etica ed autonoma.

Il compito del CTP dovrebbe essere, in primo luogo, quello di osservare e controllare l'esattezza dell'operato del CTU o del perito, tanto rispetto le metodologie che usa, quanto riguardo alle conclusioni alle quali giunge. Va comunque sottolineato che pur essendo "di parte" e non vincolato da giuramenti di "verità", lo psicologo forense deve poter valutare se accettare una situazione nella quale viene chiamato per prestare il proprio intervento. Potrà rifiutare, cioè, quelle situazioni dove non appare conciliabile l'attendibilità del proprio lavoro con gli interessi della parte, visto che è comunque chiamato a rendere conto delle proprie valutazioni, attraverso la scientificità e la trasmissibilità dei risultati ai quali giunge (art.5 - Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense).

L'urgenza di rivolgere maggiore attenzione a queste tematiche, attraverso iniziative come quelle recentemente promosse dall'Ordine degli Psicologi del Lazio<sup>2</sup>, o come la necessità di individuare da parte di organizzazioni altamente specialistiche alcune linee guida deontologiche per lo psicologo forense,<sup>3</sup> è indice del bisogno di porre maggiore attenzione a quelle regole, formative e di rapporti di colleganza tra varie figure professionali operanti nel contesto giuridico, senza le quali troppo spesso assistiamo ad atteggiamenti deontologicamente e scientificamente scorretti.

Questo vuol dire che una formazione adeguata consente di mettere il professionista, nel suo ordinare e speculare, nella condizione di poter controllare e gestire il proprio agire professionale in modo da corrispondere a quegli obiettivi definiti preventivamente in modo cosciente.

L'assenza di un'identità percepibile e la conseguente rinuncia al concetto di una chiara autonomia professionale, lasciano spazio a quelle collusioni di metodo che spingono, tanto i CTP che i CTU, verso posizioni operative deontologicamente non sostenibili. I primi intenti ad abbracciare la causa del proprio assistito o dei loro avvocati, abbandonando l'astensione dal giudizio e, i secondi, cadendo facilmente preda della tentazione di stabilire quale sia la verità. Il rischio diventa quello di rendere fluttuante il proprio metodo, preso nella trappola di paradigmi mutabili ed inserito in una logica del "tutto è possibile" che non può certamente identificarsi con l'immagine di una professionalità autonoma. I numerosi provvedimenti che animano il lavoro della Commissione Deontologica dell'Ordine degli Psicologi del Lazio in tema di psicologia-giuridica, sembrano

---

<sup>2</sup> Giornata di Studio dal titolo: "Lo psicologo nel contesto giudiziario. Competenza professionale, nuove operatività, orientamenti per la formazione". Roma, 4-5 ottobre 2002

<sup>3</sup> Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense.

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Roma il 17 gennaio 1999 e dalla Assemblea dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Torino il 15 ottobre 1999

descrivere, per i loro contenuti e per la loro tipologia, una condizione di regressione professionale ad un'ambiguità tipica di quelle situazioni nelle quali le stesse figure professionali non possono far fronte alle improvvise variazioni che presenta il contesto in cui operano.

Intendiamo sostenere che l'utilizzo sempre crescente degli psicologi in ambito giuridico non è stato sostenuto da un altrettanto efficace stimolo alla formazione deontologico-metodologica di tali specificità professionali. La situazione attuale, e cioè la mancanza di una reale comprensione della posizione operativa che occupa uno psicologo che interviene nel contesto giuridico, non appare, inoltre, adeguatamente elaborata dagli stessi psicologi: ne è prova il fatto che, come detto, numerosi contenziosi disciplinari riguardano esattamente controversie inerenti il contesto giuridico. E la mancata elaborazione pone in una condizione conflittuale rispetto lo specifico ambito d'intervento, in cui la prima cosa che si blocca è proprio quel processo di autonomia così difficile da raggiungere senza quelle regole che, non senza fatica, il mondo scientifico sta cercando di evidenziare con maggiore chiarezza.